

Ruolo delle Centrali di committenza per i procedimenti di affidamento dei contratti pubblici

18 dicembre 2015

Antonio Bertelli

DEFINIZIONE DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

Definizione ex Art. 3, comma 34, del Codice

Art. 3. (Definizioni)

34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- - **acquista** forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- - **aggiudica** appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
 - a) modello soggetto aggregatore (*modello Consip*)
 - b) modello SUA (*modello stazione unica appaltante*)
- *Per chi trova applicazione:*
 - amministrazioni pubbliche in generale
 - comuni non capoluogo di provincia
 - comuni capoluogo di provincia

L'IMPATTO DEL NUOVO ART. 33 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 33. (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza)

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
- 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. (54)

L'IMPATTO DEL NUOVO ART. 33

Art. 33 comma 3bis: analisi

- Soggetti aggregatori modelli costitutivi ex art. 33, comma 3bis primo periodo seconda parte.
- Stazione unica appaltante modelli costitutivi ex art. 33, comma 3bis primo periodo prima parte.
- Mercato elettronico mediante soggetti aggregatori ex art. 33, comma 3bis secondo periodo.

CENTRALE COSTITUITA CON “APPOSITO ACCORDO” TRA COMUNIDI COMMITTENZA,

Art. 30. Convenzioni DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato **funzioni e servizi** determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
- **4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.**

Modello organizzativo Centrale di committenza con accordo ai sensi dell'art. 30 TUEL

Tale impostazione dovrà essere inserita tra le clausole della convenzione per la realizzazione della Centrale Unica di Committenza ovvero nell'allegato disciplinare.

- A. Il Responsabile della centrale di committenza è il funzionario responsabile **dell'ufficio comune** – nel caso del modello che prevede l'ufficio unico *ovvero* il responsabile **dell'ufficio delegato** – nel caso di modello di delega di funzioni.
- B. Il Responsabile unico del procedimento potrà essere il funzionario apicale del comune proponente l'appalto di lavori, servizi ovvero l'acquisto di beni e forniture.
- C. Le attività di gara vengono espletate dai singoli funzionari/dipendenti dell'ufficio comune ovvero dell'ufficio delegato .

Procedimento di affidamento dei contratti di appalto

adempimenti	Comune aderente	Centrale di Committenza
Programmazione dei lavori pubblici, forniture e servizi	X	
Richiesta alla Centrale di committenza di attivazione procedura di gara	X	
Individuazione del RUP per ogni intervento	X	
Acquisizione CUP	X	
Affidamento incarichi per progettazioni lavori, servizi, forniture	X	
Validazione progetti	X	

adempimenti	Comune aderente	Centrale di Committenza
Approvazione progetti	X	
Indicazione offerenti da invitare	X	
Determina a contrarre (prenotazione impegno di spesa)	X	
Richiesta C.I.G.		X
Predisposizione, bandi di gare, lettere d'invito		X
Organizzazione Calendario e sedute di gare		X
Nomina commissione giudicatrice		X
Supporto procedure gara		X

adempimenti	Comune aderente	Centrale di Committenza
Verbali di aggiudicazione provvisoria gara		X
Aggiudicazione definitiva (determina impegno di spesa)	X	
Stipulazione contratto	X	
Esecuzione del contratto, collaudo	X	
Trasparenza, pubblicità nel sito internet della stazione appaltante		X

***Centrali di Committenza e Soggetti Aggregatori
Acquisizioni di beni e servizi a far data dal 1° gennaio 2015 e di
lavori a far data dal 1° luglio 2015***



Scheda di sintesi per i Comuni

A cura di:

- Dott. Alberto Barbiero
- Dott. Antonio Bertelli
- Dott. Gianpiero Fortunato

Coordinamento:

Dott.ssa Guglielmina Olivieri Pennesi

Comune capoluogo di Provincia

Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€. 207.000) mediante strumenti informatici/procedure interamente telematiche.

Sì autonomamente-
Obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006

Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice)

Sì autonomamente –
ma solo

- 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;
- 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e € 207.000 (soglia comunitaria) tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 Codice (consultazione almeno cinque operatori economici – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)

Si autonomamente –
ma solo

1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;
2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)

Sì autonomamente –
ma solo

- 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;
- 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economali / provveditorato/ contabilità per le c.d. “spese economali” o “spese minute e urgenti” (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla det. AVCP n. 4/2011 al punto 8)

Sì autonomamente

Attenzione !

Le “spese economali” o “minute e urgenti” determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l’ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all’acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale).

Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti nelle tipologie individuate dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali

Sì autonomamente – seguendo quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012

Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria (pari o superiore € 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice appalti

Sì autonomamente -
ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:

- a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;
- b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.

Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia Comunitaria (pari o superiore € 207.000) mediante procedure interamente telematiche/strumenti informatici comprese piattaforme elettroniche)

Sì autonomamente -
ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:
a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;
b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.

Affidamento di lavori di valore inferiore ai 40.000 euro

Sì autonomamente

Affidamento di lavori di valore superiore ai 40.000 euro

Sì autonomamente

Comune non capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) mediante strumenti informatici/procedure interamente telematiche.

Sì autonomamente-
Obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006

Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice)

Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).

Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;

2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e € 207.000 (soglia comunitaria) tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 Codice (consultazione almeno cinque operatori economici – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)

Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).
Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;
2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)

Sì autonomamente –
ma solo

- 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;
- 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economali / provveditorato/ contabilità per le c.d. “spese economali” o “spese minute e urgenti” (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla det. AVCP n. 4/2011 al punto 8)

Sì autonomamente

Attenzione !

Le “spese economali” o “minute e urgenti” determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l’ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all’acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale).

Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti nelle tipologie individuate dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali

Sì autonomamente – seguendo quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012

Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria (pari o superiore € 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice appalti

Non autonomamente - Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).

Inoltre questi soggetti dovranno svolgere le procedure tenendo conto che qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, essi:

- a) possono acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;
- b) se decidono comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, devono assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio

Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia Comunitaria (pari o superiore € 207.000) mediante procedure interamente telematiche/strumenti informatici comprese piattaforme elettroniche)

Sì autonomamente - ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:

- a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;
- b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.

Affidamento di lavori di valore inferiore ai 40.000 euro

Sì autonomamente

Affidamento di lavori di valore superiore ai 40.000 euro

Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni non capoluogo)

Comune non capoluogo di Provincia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti

Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) mediante strumenti informatici/procedure interamente telematiche.

Sì autonomamente-
Obbligo di utilizzo Mepa Consip o Mepa di altre amministrazioni pubbliche (es. Intercent-ER) o di utilizzo piattaforme elettroniche di acquisto (SINTEL in Lombardia, START in Toscana, Empulia in Puglia) in base all'art. 1, comma 450 l. n. 296/2006

Acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice)

Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).

Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;

2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e € 207.000 (soglia comunitaria) tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 Codice (consultazione almeno cinque operatori economici – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario) *effettuati con procedure tradizionali (non telematiche)*.

Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).
Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;
2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario) effettuati con procedure tradizionali (non telematiche).

Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).

Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;

2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Acquisti di beni e servizi di valore previsto nei rispettivi regolamenti di procedure economali / provveditorato/ contabilità per le c.d. “spese economali” o “spese minute e urgenti” (intendendosi tali le spese aventi le caratteristiche previste dalla det. AVCP n. 4/2011 al punto 8)

Sì autonomamente

Attenzione !

Le “spese economali” o “minute e urgenti” determinano una forma di acquisto che comporta una relazione diretta tra l’ordinante e il fornitore/prestatore di servizi, che non è formalizzata da nessun documento contrattuale, ma solo dal documento fiscale connesso all’acquisto (scontrino/ricevuta/fattura commerciale).

Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti nelle tipologie individuate dall’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali

Sì autonomamente – seguendo quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012

Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria (pari o superiore € 207.000) mediante procedure tradizionali (procedure aperte o ristrette ex art. 55 Codice appalti o negoziate ex art. 57 Codice appalti

Non autonomamente - Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).

Inoltre questi soggetti dovranno svolgere le procedure tenendo conto che qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, essi:

a) possono acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;

b) se decidono comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, devono assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.

Acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia Comunitaria (pari o superiore € 207.000) mediante procedure interamente telematiche/strumenti informatici comprese piattaforme elettroniche)

Sì autonomamente - ma qualora il bene o servizio sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:

- a) può acquisire il bene o servizio aderendo a convenzioni Consip o di centrali di committenza regionali attive;
- b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.

Affidamento di lavori di valore inferiore ai 40.000 euro

Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni non capoluogo)

Affidamento di lavori di valore superiore ai 40.000 euro

Non autonomamente - Obbligo di acquisizione mediante modulo di acquisizione aggregata (Unione di Comuni, Soggetti aggregatori, Stazione Unica Appaltante presso Provincia, accordo con altri Comuni non capoluogo)

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CENTRALI DI COMMITTENZA

DEFINIZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

art. 3, comma 15ter, D.lgs n. 163/2006

*“ ... contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la **progettazione**, la **costruzione**, la **gestione** o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, **oppure la fornitura di un servizio**, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti”*

Analisi dei rischi

(FONTE: AVCP n. 2/2010 e Circolare PCDM del
27.03.2009)

Tipologie di rischio

- rischio di costruzione
- rischio di disponibilità
- rischio di domanda

Ripartizione dei rischi ai fini della definizione di
una operazione in PPP

Elenco degli strumenti di PPP

- *Concessione di lavori pubblici*
- *Concessione di servizi*
- *Locazione finanziaria di opera pubblica*
- *Contratto di disponibilità*
- *Le società miste/società di trasformazione urbana*
- *Contratti di sponsorizzazione*
- *Valorizzazione dei beni comunali*

MODELLO CONTRATTUALI PER GLI ENTI LOCALI

Elenco contratti a procedura ad attivazione pubblica

- Finanza di progetto ad iniziativa pubblica
- Concessione di lavori pubblici tradizionale
- Locazione finanziaria
- Contratto di disponibilità
- Contratto di sponsorizzazione
- Contratto di valorizzazione/permuta

Procedura per contratti procedure ad attivazione pubblica

adempimenti	Comune aderente	
Nomina del RUP	X	
Atto di Programmazione opere pubbliche	X	
Approvazione studio di fattibilità/progetto preliminare	X	
Approvazione Piano economico e finanziario	X	
Indizione e gestione della conferenza di servizi preliminare	X	
Richiesta alla Centrale di committenza di attivazione procedura di gara	X	

adempimenti	Comune aderente	Centrale di committenza
Determina a contrarre	X	
Determina di approvazione della commissione di gara		X
Gestione della gara		X
Determina aggiudica provvisoria e nomina del promotore		X
Indizione della conferenza di servizi sul progetto del promotore		X
Determina aggiudica definitiva e nomina concessionario	X	

adempimenti	Comune aderente	
Stipulazione del contratto	X	
Nomina del responsabile della concessione	X	
Approvazione del progetto definitivo	X	
Approvazione del progetto esecutivo	X	
Validazione del progetto e consegna dei lavori	X	
Nomina dei soggetti collaudatori	X	
Controllo sulla esecuzione del contratto di concessione	X	

Elenco contratti procedure ad attivazione privata

- A. Finanza di progetto in comma 19 ad iniziativa privata

- B. Locazione finanziaria di opera pubblica

Procedura per contratti procedure ad attivazione privata

adempimenti	Comune aderente	Centrale di committenza
La presa d'atto della proposta presentata e la nomina del RUP	X	
Approvazione della proposta presentata dal proponente	X	
Dichiarazione di pubblico interesse	X	
Individuazione del soggetto promotore	X	
Inserimento del progetto nella programmazione delle opere pubbliche	X	
Indizione e gestione conferenza di servizi preliminare	X	
Richiesta alla Centrale di committenza di attivazione procedura di gara	X	

adempimenti	Comune aderente	Centrale di committenza
Determina a contrarre	X	
Determina di approvazione della commissione di gara		X
Gestione della gara		X
Determina aggiudica provvisoria		X
Determina aggiudica definitiva e nomina concessionario	X	

adempimenti	Comune aderente	Centrale di committenza
Stipulazione del contratto	X	
Nomina del responsabile della concessione	X	
Approvazione del progetto definitivo	X	
Approvazione del progetto esecutivo	X	
Validazione del progetto e consegna dei lavori	X	
Nomina dei soggetti collaudatori	X	
Controllo sulla esecuzione del contratto di concessione	X	

CONCLUSIONI, OPINIONI

- Riguardo al PPP esiste **una commistione troppo spinta**, a differenza dell'appalto, tra le funzioni della stazione unica appaltante e il singolo comune aderente. I due organismi protagonisti del procedimento di aggiudica – ente locale e Centrale di committenza – vengono a sovrapporsi in più momenti e questo potrebbe sicuramente aggravare e rallentare la realizzazione dell'opera pubblica.
- Inoltre il procedimento di affidamento di un contratto di PPP richiede una **molteplicità di profili professionali** che i singoli comuni difficilmente dispongono. In questo caso gli affidamenti di servizi mediante Centrale di Committenza potrebbero rendere il procedimento ancora più farraginoso.
- I contratti di PPP sono **contratti dinamici** che devono prevedere una certa dose di flessibilità in quanto legati, mediante accordo pluriennale con la stazione appaltante, ad un mercato in rapida evoluzione perché oggetto di variazioni da parte di una pluralità di fattori non solo economici.
- Tutto questo comporta che le procedure di aggiudica **debbano essere flessibili**. La Centrale di committenza, con la sua rigidità nella procedura di aggiudicazione del contratto di PPP, potrebbe andare a nocumento della realizzazione dell'opera. In particolare nelle procedure ad iniziativa pubblica la fase della nomina del promotore – prima della indizione della conferenza di servizi – e la fase della individuazione del concessionario potrebbero comportare una modifica progettuale che richiede un intervento dell'organo politico.
- In definitiva questa riforma comporta un oggettivo appesantimento del procedimento. A mio modesto parere ai fini di una definitiva velocizzazione dei procedimenti si renderebbe necessario **superare il modello Centrale di committenza** per realizzare una vera unione di funzioni mediante la fusione delle competenze sui lavori pubblici. Solo in questo modo si potranno evitare gli spezzettamenti dei procedimenti e la farraginosità degli stessi.